

COMUNE DI LONGI

PROVINCIA DI MESSINA

N. 04 Reg.

del 13 FEBBRAIO 1998

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA.

REVOCA DELIBERE DI C.C. N. 29/94 E N. 55/95.

L'anno millenovecentonovanta otto il giorno tre del mese febbraio
alle ore 18,15 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio
disciplinata dal comma I dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'art. 58 della stessa L.R.
in sessione ordinaria, prevista dall'art. 31, Legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, che è stata
partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 48 dell'O.E.E.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. MACHI' ADELE - PRES.	X		7. BRANCATELLI Angelo	X	
2. MICELI Leone - VICEPRES.	X		8. BRINGHELI Leone	X	
3. LAZZARA Leone	X		9. GALATI Gaetano	X	
4. PIDALA' Roberto	X		10. LAZZARA Leone	X	
5. PROTOPAPA Riccardo	X		11. LAZZARA Calogero	X	
6. BARTOLO Bernardino	X		12. FRANCHINA Antonino	X	

ASSEGNATI 12	IN CARICA 12	PRESENTI N. 12	ASSENTI N. <u>0</u>
--------------	--------------	----------------	---------------------

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.03.1986, n. 9, il numero degli intervenuti, assume la
presidenza il Sig. Adele Machi-Presidente C.C. - partecipano il Segretario del Comune
Dr. Calogero Sirna e il Sindaco. Intervengono gli Assessori
Carcione Francesco, Castano Vincenzo e Bartolo Ernesto
Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma - dell'O.E.E.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:
Galati Gaetano, Protopapa Riccardo e Bringheli Leone.

La seduta è pubblica.

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 29 dell'11 marzo 1994, esecutiva ai sensi di legge, è stata istituita la commissione disciplina dipendenti comunali e con deliberazione consiliare n. 55 del 3 agosto 1995, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il regolamento comunale per la nomina ed il funzionamento della commissione di disciplina".

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione del regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 26 del 5 febbraio 1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato predisposto e nel contempo approvato lo schema del predetto regolamento;

VISTO lo schema del regolamento di che trattasi che **sub "A"** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale costituito di **n. 12 (dodici) articoli**;

PROPONE

1. Per la causale descritta in narrativa, approvare il regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina, che **sub "A"** si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale costituito da **n. 12 (dodici) articoli**.

2. Revocare in conseguenza le deliberazioni consiliari n. 29 dell'11 marzo 1994 e n. 55 del 3 agosto 1995.

IL SINDACO : f.to Antonino Fabio

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA : f.to Angelo Zingales

=====

Il Presidente dà lettura della proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione superiormente riportata, con l'allegato regolamento;

VISTO che su detta proposta, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, hanno espresso:

- il Responsabile dell'ufficio segreteria, per la regolarità tecnica, parere favorevole (All. "B");
- il Segretario comunale, sotto il profilo della legittimità, parere favorevole (All. "B");

VISTE le leggi regionali 3.12.1991, n. 44 e 11.12.1991, n. 48;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

RITENUTO di dover accogliere quanto proposto;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi mediante scrutinio palese per alzata e seduta,

DELIBERA

di approvare, facendola propria, la proposta di deliberazione superiormente riportata.



ALLEGATO "A"

COMUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA.**

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 13 FEB. 1998

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE.

Art. - 1 -

Designazione dei rappresentanti del Comune

1. I dieci rappresentanti del Comune per la costituzione del collegio arbitrale di disciplina, designati dal Sindaco con apposita determinazione rimarranno in carica per tutto il periodo di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Non possono esservi nominati i componenti della Giunta Municipale.

Art. - 2 -

Designazione dei rappresentanti dei dipendenti

1. I dieci rappresentanti dei dipendenti saranno designati, congiuntamente, sentiti i dipendenti, dalle rappresentanze sindacali di cui all'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 6 luglio 1995 e rimarranno in carica per tutto il periodo di vigenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Possono essere designati anche non dipendenti da ente locale.
3. Non possono essere designati i dipendenti assegnati all'ufficio individuato quale responsabile dei procedimenti disciplinari.

Art. - 3 -

Nomina del Segretario del Collegio arbitrale di disciplina

1. Con la stessa determinazione del Sindaco di cui al precedente art. 1 sarà nominato segretario del collegio arbitrale un dipendente da ente locale avente la qualifica funzionale non inferiore alla sesta, nonché un segretario supplente.
2. Non possono essere designati gli appartenenti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

- ART. 4 -

Riunione per l'indicazione dei cinque Presidenti del Collegio arbitrale di disciplina

1. I venti componenti designati saranno convocati dal funzionario responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari con avviso da notificare agli interessati almeno cinque giorni prima dalla data della riunione.

Alla riunione assiste il segretario designato, ai sensi del precedente art. 3, che redigerà apposito verbale.

2. Assume la presidenza della riunione il componente designato dall'amministrazione più anziano che, con il segretario, firmerà il verbale di cui al comma 1°.

3. I componenti presenti indicano, di comune accordo, cinque presidenti esterni all'amministrazione, di provata esperienza.

4. In caso di mancato accordo troverà applicazione l'art. 59, comma 8°, del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

ART. - 5 -

Costituzione del Collegio arbitrale di disciplina

1. L'imparzialità del collegio arbitrale di disciplina è assicurata sin dalla sua costituzione affidata alla sorte come segue:

- nella stessa seduta di cui al precedente art. 4 inseriscono nell'urna due serie di numeri da 1 a 10, una serie su carta bianca per i primi ed una serie su carta colorata per i secondi, intendendosi corrispondente a ciascun numero il nominativo elencato nel verbale;

- osservando le normali formalità prescritte per i sorteggi vengono estratte di volta in volta due schede di colore bianco e due schede colorate;

- i quattro numeri estratti, corrispondenti ai designati risultanti dall'elenco dei presenti, vanno a formare, con il primo presidente indicato nel verbale, il collegio arbitrale di disciplina.

2. La stessa procedura sarà osservata per la composizione degli altri quattro collegi.

ART. - 6 -

Assegnazione dei ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari

1. L'ufficio comunale competente per i procedimenti disciplinari assegnerà i ricorsi, rispettando l'ordine di presentazione degli stessi, al collegio arbitrale di disciplina osservando l'ordine dei 5 collegi costituiti risultante dal verbale da cui al precedente art. 5.

ART. - 7 -

Funzionamento del Collegio arbitrale di disciplina

1. Il Presidente del collegio arbitrale di disciplina, ricevuto dall'ufficio competente il ricorso del dipendente e la relativa documentazione istruttoria, convocherà il collegio per i seguenti adempimenti:

- a) - accertamento della disponibilità di tutti i suoi componenti;
- b) - esame della documentazione prodotta;
- c) - accertamento della inesistenza di cause di incompatibilità;
- d) - fissazione della data per la convocazione dell'interessato.

2. In caso di accertata indisponibilità o incompatibilità nonché nel caso di rikusazione di cui al successivo art. 8 del componenti il collegio, sono chiamati a farne parte il corrispondente componente del collegio che segue nell'ordine del verbale di cui al precedente art. 5.

3. Per la validità delle riunioni del collegio è richiesta la presenza di tutti i suoi componenti. Venendo a mancare, nel corso del procedimento, la disponibilità di un suo componente, ferma restando la validità di tutti gli atti compiuti, sarà sostituito con la procedura di cui al precedente comma 2.

4. Alle sostituzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 provvederà, con apposite motivate determinazioni, il responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

5. L'incarico di relatore è affidato dal presidente del collegio ad un componente ovvero è svolto direttamente dal presidente stesso.

6. Di ogni riunione il segretario redige il verbale che viene sottoscritto da tutti i suoi componenti.

7. Le decisioni vengono assunte con votazione segreta.

ART. - 8 -

Ricusazione dei componenti il collegio arbitrale

1. Ogni componente il collegio arbitrale può essere ricusato:

- a)** - se ha interesse personale nel procedimento o se il dipendente giudicabile sia debitore o creditore di lui, della moglie e dei figli;
- b)** - se ha dato consiglio o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni;
- c)** - se vi è grave inimicizia tra lui (o alcuno dei suoi prossimi congiunti) ed il dipendente sottoposto a procedimento;
- d)** - se qualcuno dei prossimi congiunti di lui o della moglie è offeso dall'infrazione disciplinare o ne è l'autore;
- e)** - se è parente o affine entro il secondo grado del funzionario istruttore o dell'eventuale consulente o patrocinatore dell'incolpato.

2. La ricusazione è proposta con dichiarazione sottoscritta dal giudicabile e presentata all'ufficio designato per i procedimenti disciplinari dall'interessato o dal difensore eventualmente nominato.

3. L'istanza di ricusazione può essere, altresì, trasmessa a mezzo raccomandata postale.

4. Sull'istanza decide, in via definitiva, il collegio arbitrale di disciplina, sentito il ricusato. La discussione o la votazione del collegio si svolgono in assenza del ricusato; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. In caso di ricusazione di un componente, lo stesso viene sostituito come al precedente art. 7, comma 2.

ART. - 9 -

Astensione dei componenti il Collegio arbitrale di disciplina

1. I componenti del collegio arbitrale di disciplina ricusabili per i motivi di cui al precedente art. 8 hanno il dovere di astenersi anche quando non sia stata proposta specifica istanza di ricusazione.

2. I vizi riscontrati nella composizione del collegio possono essere denunciati con il ricorso contro il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare anche se giudicabile non li abbia rilevati in precedenza.

ART. - 10 -
Trattazione orale

1. Nella seduta fissata per la trattazione orale, il relatore riferisce in presenza del dipendente.
2. L'interessato e/o il suo difensore può svolgere oralmente la propria difesa ed ha la parola per ultimo.
3. I componenti il collegio possono rivolgere al dipendente domanda in ordine a circostanze che risultino agli atti e chiedere chiarimenti in ordine agli assunti difensivi.

ART. - 11 -
Decisione

1. Ritiratisi il dipendente ed il suo difensore, il collegio decide a maggioranza di voti.
2. La seduta è segreta.
3. La decisione va trasmessa all'Amministrazione comunale a cura del Segretario del Collegio, entro dieci giorni.

ART. - 12 -
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento e dal regolamento organico del personale dipendente, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.
2. I componenti o il responsabile dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sarà oggetto di provvedimento sindacale.

COMUNE DI LONGI
Provincia di Messina



[Handwritten signature]
F I R M A

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL SINDACO

LONGI, 6 FEB. 1998

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. PREDISPOSTA DAL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA LEGGE 8.06.1990, N. 142, RECEPITO DALLA L.R. 11.12.1991, N. 48 ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA EX ART. 55 L.R. 11.12.1991, N. 48.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA. REVOCA DELIBERE C.C. N. 29/94 E N. 55/95.

UFFICIO SEGRETERIA : PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA

LONGI, 6 FEB. 1998



[Handwritten signature]

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile

1	CAP.	Voce: _____	
	Competenza	Disponibilità al _____	£.
	Residui	Disponibilità di cassa al _____	£.
2	CAP.	Voce: _____	
	Competenza	Disponibilità al _____	£.
	Residui	Disponibilità di cassa al _____	£.

4.) Prelevamento fondo riserva ordinario _____

5) Prelevamento fondo di cassa _____

Ai sensi dell'art. 55 della legge n. 142/90, si attesta la copertura finanziaria al Cap. _____, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. L'impegno di spesa in via di formazione è stato annotato nel mastro di contabilità.

LONGI, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI _____

=====

Longi, _____

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

Longi, _____

13-2-88



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Calogero Sirna)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 04 DEL 13-2-88 ORE 18,15 *ref.*

Letto e sottoscritto;


IL PRESIDENTE
F.to Adele Manti

Il Consigliere Anziano
F.to Leone Miceli

Il Segretario Comunale
F.to Calogero Sirna

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. _____ comma _____ della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, Il Segretario Comunale - F.to

<p>E' copia conforme per uso amministrativo. Longi, 19 FEB. 1998</p>  <p>Il Segretario Comunale</p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 22 FEB. 1998 - al 9 MAR. 1998</p> <p>Longi, 12 MAR. 1998</p> <p>L'Addetto F.to C. CALA' Il Segretario Comunale F.to C. SIRNA</p>
--	--

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA TRASMESSA:

Al Co.Re.Co., sezione CENTRALE di PALERMO Prot. 803 del 19 FEB. 1998
 per il controllo ex art. 15, comma 1 della L.R. 44/91, sostituito dall'art. 4 L.R. 23/97.
 per il controllo ex art. 15, comma 2 della L.R. 44/91, sostituito dall'art. 4 L.R. 23/97 (richiesta di 1/4 dei consiglieri o Giunta Municipale)

L'Addetto: f.to A. ZINGALES Il Segretario Comunale f.to C. SIRNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

22 MAR. 1998


Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

non essendo pervenute richieste di controllo ai sensi dell'art. 15, com. 2°, L.R. 44/91, sost. dall'art. 4, L.R. n. 23/97.
 non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 18, L. R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., a cui la presente è pervenuta il 2 MAR. 1998

non essendo pervenuta comunicazione di annullamento nei termini di cui all'art. 19, L.R. 44/91, da parte del CO.RE.CO., che ha ricevuto i richiesti chiarimenti in data _____

non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità nella seduta _____

Longi, 26 MAR. 1998 Il Segretario Comunale F.to C. SIRNA

<p>E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE; Longi, 26 MAR. 1998</p>  <p>IL SEGRETARIO COMUNALE</p>	<p>La presente deliberazione, in data 15 APR. 1998 è stata trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:</p> <p><input type="checkbox"/> - Ragioneria <input type="checkbox"/> - Tecnico <input type="checkbox"/> - Economato <input type="checkbox"/> - Anagrafe <input type="checkbox"/> - Serv.Soc. <input checked="" type="checkbox"/> - Segreteria <input type="checkbox"/> - VV.UU. <input type="checkbox"/> - Biblioteca <input type="checkbox"/> - Tributi</p> <p>IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA</p>
--	--



COMUNE DI LONGI

C.A.P. 98070

(PROVINCIA DI MESSINA)

Partita I.V.A. 00791430838

Cod. Fiscale 84004070839

TEL. (0941) 485040

FAX (0941) 485401

*Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA.

La deliberazione consiliare n. 3 del 13 febbraio 1998, concernente l'approvazione del regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina, allegato alla delibera stessa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 febbraio 1998 al 9 marzo 1998, ed è divenuta esecutiva ai sensi di legge per decorrenza di termini.

E' stata successivamente ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e precisamente dal giorno 26 marzo 1998 al giorno 10 aprile 1998, come previsto dall'Articolo 21, comma 2° del vigente Statuto Comunale.


Pertanto, il regolamento comunale per la costituzione ed il funzionamento del collegio arbitrale di disciplina è entrato in vigore il giorno successivo alla scadenza della ripubblicazione e cioè il giorno 11 aprile 1998.

Longi, 15 APR. 1998

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(Calogero Galà)

Galà



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Calogero Sirna)